Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

EX D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

PARAGRAFO 1 – FINALITÀ, FONTI E COORDINAMENTO CON IL MODELLO

La presente procedura (la "**Procedura**") disciplina il canale di segnalazione interna istituito da Elettrica System S.r.l. (la "**Società**") ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (il "**Decreto Whistleblowing**") e dell'art. 6, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il "**Decreto 231**"), in attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società (il "**Modello**").

*

PARAGRAFO 2 – SOGGETTI LEGITTIMATI E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono effettuare segnalazioni tutti coloro che operano nel contesto lavorativo della Società (i "**Segnalanti**"), ivi inclusi i lavoratori subordinati, i collaboratori, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i tirocinanti, i soci e coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché, il personale di fornitori e subappaltatori. La tutela opera anche quando il rapporto non è ancora iniziato, durante il periodo di prova e dopo la sua cessazione, ove le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto.

Costituiscono oggetto di segnalazione le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e le violazioni del Modello e del Codice Etico. Le segnalazioni aventi a oggetto ulteriori illeciti sono comunque ricevute ed esaminate dal Gestore, come individuato *infra* al Paragrafo 3, fermo restando che a esse non si applicano le tutele del Decreto Whistleblowing.

Non rientrano nell'ambito della Procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante che attengano esclusivamente al proprio rapporto di lavoro, ovvero, ai rapporti con i superiori gerarchici, le quali continuano a essere gestite attraverso i canali ordinari.

*

PARAGRAFO 3 – IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA E IL GESTORE

La gestione del canale è affidata all'Organismo di Vigilanza della Società (il "**Gestore**"), soggetto autonomo i cui componenti sono specificamente formati per la gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

a) in forma scritta, mediante il modulo pubblicato nella sezione "Whistleblowing" del sito internet della Società (www.elettricasystem.it/whistleblowing.html), il quale non richiede l'indicazione del nominativo né di un recapito e trasmette il contenuto esclusivamente al Gestore;

b) in forma scritta, mediante lettera in doppia busta chiusa – la prima contenente i dati identificativi del Segnalante, ovvero, il solo recapito presso il quale questi intenda ricevere le comunicazioni del Gestore, la seconda la segnalazione, entrambe inserite in una terza busta recante la dicitura "Riservata al Gestore delle segnalazioni" – indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso la sede legale della Società, che la consegna chiusa al Gestore. Il Segnalante che intenda mantenere l'anonimato può omettere la prima busta, inserendo la sola segnalazione nella busta esterna;

c) in forma orale, mediante incontro diretto con il Gestore, che il Segnalante può richiedere attraverso i canali di cui ai punti che precedono e che è fissato entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta.

Non costituiscono canali di segnalazione la posta elettronica aziendale, i recapiti dei singoli componenti del Gestore e la pagina "Contatti" del sito. Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali indicati è tenuto a trasmetterla al Gestore senza prenderne visione oltre lo stretto necessario e, comunque, entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al Segnalante, ove noto.

*

PARAGRAFO 4 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE E SEGNALAZIONI ANONIME

La segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata e indicare, in particolare:

a) le circostanze di tempo e di luogo dei fatti;

b) la descrizione delle condotte e le persone coinvolte o informate;

c) gli eventuali documenti o elementi idonei a riscontrarli.

Il Segnalante non è tenuto a provare i fatti, ma deve avere fondato motivo di ritenerli veri, ed è invitato a non inserire dati personali non pertinenti o relativi a persone estranee ai fatti.

L'indicazione del nominativo e di un recapito è facoltativa. Il Segnalante che intenda ricevere l'avviso di ricevimento e il riscontro, ovvero, essere contattato per chiarimenti, è tuttavia invitato a indicare un recapito che non sia riconducibile ai sistemi informatici della Società. Le segnalazioni anonime sono esaminate ove adeguatamente circostanziate, e le tutele previste dal Decreto Whistleblowing si applicano al Segnalante anonimo successivamente identificato che abbia subito ritorsioni.

*

PARAGRAFO 5 – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore rilascia al Segnalante, ove sia stato indicato un recapito, avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla ricezione, verifica preliminarmente che la segnalazione rientri nell'ambito della Procedura e ne dà diligente seguito, potendo richiedere integrazioni al Segnalante, acquisire documenti e informazioni presso le funzioni aziendali e sentire le persone informate sui fatti, sempre nel rispetto della riservatezza. La persona coinvolta può essere sentita e, su sua richiesta, è sentita, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte.

Il Gestore fornisce riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. All'esito dell'istruttoria il Gestore dispone l'archiviazione motivata, ovvero, trasmette le proprie valutazioni all'Organo Amministrativo per l'adozione delle misure di competenza, ivi incluse quelle disciplinari, senza rivelare l'identità del Segnalante. Ciascuna fase è documentata in apposito verbale.

Ove la segnalazione riguardi un componente del Gestore, questi si astiene da ogni attività relativa alla stessa, che è gestita dai restanti componenti. Ove riguardi l'Organismo di Vigilanza nella sua interezza, il Segnalante può indirizzarla all'Organo Amministrativo mediante lettera in doppia busta con le modalità di cui al Paragrafo 3, lettera b), ferme restando le tutele della presente Procedura. Ove riguardi l'Organo Amministrativo, il Gestore assicura che le valutazioni conclusive siano trasmesse ai soci, ovvero, all'organo di controllo, senza che il soggetto coinvolto abbia accesso alla segnalazione.

*

PARAGRAFO 6 – RISERVATEZZA, DIVIETO DI RITORSIONE E SISTEMA DISCIPLINARE

L'identità del Segnalante e qualsiasi informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a soggetti diversi dal Gestore e da coloro che questi abbia espressamente autorizzato. La medesima riservatezza tutela la persona coinvolta e le persone menzionate nella segnalazione. Nel procedimento disciplinare l'identità del Segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso espresso e solo ove la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile alla difesa dell'incolpato.

È vietata qualsivoglia ritorsione nei confronti del Segnalante, dei facilitatori, dei colleghi e dei familiari che operino nel medesimo contesto lavorativo. Gli atti ritorsivi sono nulli e, nei procedimenti volti ad accertarli, si presume che siano stati adottati a causa della segnalazione, gravando su chi li ha posti in essere l'onere di provare che le ragioni erano estranee.

In conformità all'art. 21, comma 2, del Decreto Whistleblowing, il sistema disciplinare del Modello si applica a chi commetta ritorsioni, ostacoli o tenti di ostacolare una segnalazione, ovvero, violi l'obbligo di riservatezza, nonché, al Segnalante del quale sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per diffamazione o calunnia, ovvero, la responsabilità civile per dolo o colpa grave.

*

PARAGRAFO 7 – CONSERVAZIONE, PROTEZIONE DEI DATI E SEGNALAZIONE ESTERNA

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal Gestore per il tempo necessario alla loro trattazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale. La segnalazione orale resa in un incontro diretto è documentata, previo consenso del Segnalante, mediante registrazione ovvero mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare con la propria sottoscrizione. I dati manifestamente non utili alla trattazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Il trattamento dei dati personali avviene secondo l'informativa specifica pubblicata nella sezione "Whistleblowing" del sito e sulla base della valutazione d'impatto condotta dalla Società.

Le segnalazioni aventi a oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e violazioni del Modello possono essere effettuate esclusivamente mediante il canale interno disciplinato dalla presente Procedura, fermo restando il diritto di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ove la media annua dei lavoratori subordinati impiegati dalla Società, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, raggiunga nell'anno solare le cinquanta unità, la Procedura è adeguata con estensione dell'oggetto delle segnalazioni alle violazioni del diritto dell'Unione europea indicate dall'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), del Decreto Whistleblowing e indicazione del canale di segnalazione esterna attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e delle relative condizioni di accesso.

* * *

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Amir Topalovic)